

Comunità Alto Garda e Ledro

**CAPITOLATO SPECIALE DISCIPLINANTE
L'APPALTO DEI SERVIZIO
DI PREVENZIONE E DI SALVATAGGIO SUL LAGO DI GARDA,
LAGO DI LEDRO E LAGO DI TENNO**

Art. 1	Oggetto dell'appalto.....	3
Art. 2	Durata del servizio e orario di servizio.....	3
Art. 3	Luoghi di prestazione del servizio e personale impiegato.....	4
Art. 4	Modalità di prestazione del servizio di prevenzione e salvataggio.....	6
Art. 5	Attrezzatura, custodia e manutenzione dei beni.....	7
Art. 6	Ulteriori modalità e obblighi nella prestazione del servizio.....	9
Art. 7	Requisiti e abbigliamento del personale addetto al servizio.....	9
Art. 8	Attività di addestramento e allenamento al nuoto dell'Appaltatore.....	9
Art. 9	Attività commerciali.....	10
Art. 10	Obblighi e oneri a carico dell'Appaltatore.....	10
Art. 11	Referente dell'appalto e coordinatore del servizio per l'Appaltatore.....	11
Art. 12	Responsabilità dell'Appaltatore e polizza R.C.V.T/R.C.O.....	11
Art. 13	Cauzione provvisoria e definitiva.....	12
Art. 14	Custodia e risarcimento danni.....	13
Art. 15	Responsabile del procedimento per la Comunità e controllo sull'esecuzione del servizio.....	13
Art. 16	Fatturazione e pagamenti e revisione del prezzo contrattuale.....	13
Art. 17	Tutela dei lavoratori e imposizione di manodopera in caso di cambio appalto.....	14
Art. 18	Subappalto e cessione del contratto.....	15
Art. 19	Inadempimenti contrattuali e penali.....	15
Art. 20	Risoluzione del contratto per inadempimento e recesso.....	16
Art. 21	Contratto e spese.....	17
Art. 22	Tutela della riservatezza dei dati personali.....	17

Art. 23	Tracciabilità dei pagamenti.....	18
Art. 24	Modificazioni dell'appalto.....	18
Art. 25	Foro competente.....	18
Art. 26	Disposizioni applicabili.....	18

Art. 1 Oggetto dell'appalto

Il presente capitolato disciplina l'appalto del servizio di prevenzione e salvataggio sulle spiagge dei laghi di Garda, Ledro e Tenno, come descritte all'articolo 3 del presente Capitolato.

Il presente appalto è disciplinato, dall'art. 20 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (CPV 75252000-7), dalla L.P. 19 luglio 1990, n. 23 e del relativo Regolamento di attuazione, approvato con D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. nonché per quanto applicabile dal d.lgs. n. 50/2016.

Il valore presunto medio annuo dell'appalto è stimato per il triennio 2018-2020 in **€. 252.886,00#** (diconsi duecentocinquantaduemilaottocentottantaseieuro/00-) oltre ad I.V.A. nella misura di legge e pertanto per un importo complessivo triennale di **€. 758.658,00#** (diconsi settecentocinquantottomilaseicentocinquantottoeuro/00-) oltre ad I.V.A. nella misura di legge.

Nel caso di rinnovo massimo biennale del servizio secondo quanto previsto dall'art. 2 del presente C.S.A., il relativo corrispettivo complessivo massimo ammonterà ad **€. 1.264.430,00#** (unmilione duecentosessantaquattrocentotrentaeuro/00) per il quinquennio, oltre ad I.V.A. nella misura di legge.

Art. 2 Durata del servizio e orario di servizio

Il presente servizio estivo ha decorrenza a partire dal primo weekend del mese di giugno 2018 per finire al penultimo weekend del mese di settembre 2020, per un periodo complessivo di anni tre, così come meglio specificato nei calendari annuali allegati e potrà essere rinnovato per il biennio 2019-2020.

Resta inteso che la durata del contratto potrà essere ridotta per cause non imputabili alla Comunità (es. soppressione dell'Ente a seguito di riforme istituzionali, sopravvenuti divieti di balneazione emanati dalle autorità competenti ai sensi del Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 116 "Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE", il mancato finanziamento da parte dei Comuni interessati).

La Comunità Alto Garda e Ledro, di seguito per brevità denominata Comunità, ai sensi dell'art. 21sexies della L. 241/90 e ss.mm. ed int., si riserva comunque l'eventuale facoltà di recedere dal contratto alla scadenza del secondo anno (2019), comunicando il recesso all'aggiudicatario, tramite PEC, entro il 31 dicembre del 2019.

La Comunità nelle more della stipulazione del contratto di appalto potrà chiedere l'esecuzione della prestazione all'impresa aggiudicataria, la quale deve ritenersi obbligata ad adempiere.

Il servizio in oggetto sarà così articolato:

Postazioni a terra

Ad ogni **postazione a terra** sarà collocato idoneo personale con qualifica di assistente bagnante, in possesso dei requisiti di legge, con la dotazione dell'attrezzatura necessaria per un corretto svolgimento del servizio e con il seguente orario:

- ✓ **(RT1) a Riva del Garda e Torbole quotidianamente per un totale di gg.8 a postazione** (per il 2018: 23 giugno – 30 giugno a Torbole 8 ore su 4 postazioni con orario 10.00 – 18.00 e Riva d/G 8 ore su 5 postazioni con orario 10.00 – 18.00);
- ✓ **(RT2) a Riva del Garda e Torbole quotidianamente per un totale di gg.29 a postazione** (per il 2018: 01 – 22 luglio e 20 – 26 agosto con orario 10.00 – 18.00--- 5 postazioni a Riva d/G e 4 a Torbole);
- ✓ **R9 a Riva del Garda quotidianamente per un totale di gg.28 a postazione** (per il 2018: 23 luglio – 19 agosto con orario 10.00 – 19.00--- 2 postazioni in loc. Sabbioni e Pini est **con raddoppio bagnino** e 3 postazioni con orario 10.00 – 18.00);
- ✓ **T9 a Torbole quotidianamente per un totale di gg.28 a postazione** (per il 2018: 23 luglio – 19 agosto con orario 10.00 – 19.00--- 4 postazioni a Torbole);

- ✓ **C2** a **Riva del Garda** nel mese giugno per un totale di **gg.30** nel mese giugno (per il 2018: 07 ore su 2 postazioni con orario 10.30 – 17.30 dal 2 giugno al 22 giugno e dal 1 settembre al 9 settembre) nelle seguenti postazioni: Sabbioni e Spiaggia dei Pini Est);
- ✓ **C2 bis** a **Riva del Garda** nel mese giugno per un totale di **gg.5** (per il 2018: 08 ore su 2 postazioni con orario 10.00 – 18.00 dal 27 agosto al 31 agosto) nelle seguenti postazioni: Sabbioni e Spiaggia dei Pini Est);
- ✓ **C3** a **Torbole** nel mese giugno per un totale di **gg.35** (per il 2018: 08 ore su 3 postazioni con orario 10.00 – 18.00 dal 2 giugno al 22 giugno, dal 27 agosto al 31 agosto e dal 1 settembre al 9 settembre) nelle seguenti postazioni: Baia Azzurra, Villa Cian e Colonia Pavese);
- ✓ **B** sui laghi di Ledro e Tenno **quotidianamente** per un totale di **gg.58** a postazione (orario 10.30-17.30);
- ✓ **D** sul lago di Ledro nei mesi giugno, agosto e settembre per un totale di **gg.35** nella postazione in loc. Besta (orario 10.30-17.30);
- ✓ **D2** sul lago di Ledro nei weekend 25-26 agosto e 1-2 settembre per un totale di **gg.4** nelle postazioni Mezzolago, Pieve di Ledro e Pur (orario 10.30-17.30);
- ✓ **T** sul lago di Tenno nei mesi giugno, agosto e settembre per un totale di **gg.35** nella postazione isola est (orario 10.30-17.30);

Postazioni mobili in acqua sul Lago di Garda

Su ogni postazione in acqua sarà collocato idoneo personale con qualifica di assistente bagnante, in possesso dei requisiti di legge, con la dotazione dell'attrezzatura necessaria per un corretto svolgimento del servizio, con orario così articolato:

- ✓ **G1** n.1 (una) postazione mobile, su cui saranno garantiti **quotidianamente** n. 2 assistenti bagnanti per un totale di **gg.42**, con orario dalle ore 10.30 alle ore 17.30;
- ✓ **G2** n.2 (due) postazioni mobili, su ognuna saranno garantiti **quotidianamente** n. 2 assistenti bagnanti per un totale di **gg.60**, con orario differenziato fra i due mezzi, ossia:
 - **gommone A)** dalle ore 8.30 alle ore 12.00 e dalle ore 13.30 alle ore 17.00;
 - **gommone B)** dalle ore 12.00 alle ore 19.00;

Si precisa che l'orario di inizio e termine del servizio è da intendersi presso la postazione di riferimento.

Ad ulteriore chiarimento si allegano, quale parte integrante e sostanziale del presente capitolato, i calendari con evidenziata l'articolazione di tali servizi rispettivamente per l'anno 2018, 2019 e 2020.

Il contratto avrà durata di tre anni (2018 - 2020) e sarà rinnovabile, con atto amministrativo dell'organo competente, previo consenso delle parti, per il periodo massimo di ulteriori due anni (2021 - 2022), alle medesime condizioni. In tale caso la proposta dovrà pervenire all'appaltatore entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

La Comunità si riserva di variare, in qualsiasi momento in aumento o diminuzione il numero delle postazioni e la loro localizzazione, così come elencate nel successivo art. 3, qualora le risorse finanziarie delle Amministrazioni Comunali non consentano di dare copertura o risultino insufficienti.

Per le variazioni dell'importo contrattuale conseguentemente derivanti si rinvia a quanto disposto dall'art. 23 del presente C.S.A..

Art. 3

Luoghi di prestazione del servizio e personale impiegato

Le spiagge ove sarà attivato il servizio di cui al presente Capitolato sono le seguenti:

LAGO DI GARDA

Comune di Riva del Garda

1. Spiaggia Miralago;
2. Spiaggia Sabbioni;

3. Spiaggia Du Lac;
4. Spiaggia dei Pini – ovest;
5. Spiaggia dei Pini – est;

Comune di Nago-Torbole

6. Spiaggia Baia Azzurra ;
7. Spiaggia Villa Cian;
8. Spiaggia Colonia Pavese;
9. Spiaggia Conca d'Oro;
10. Postazione con natante a motore;
11. Postazione con natante a motore;

LAGO DI LEDRO

Comune di Ledro

12. Spiaggia Besta;
13. Spiaggia Pur;
14. Lido di Mezzolago;
15. Lido di Pieve;

LAGO DI TENNO

Comune di Tenno

16. Spiaggia Isola - nord;
17. Spiaggia Isola – sud.

Per il Comune di Riva del Garda e Nago-Torbole (spiaggia Villa Cian e Colonia Pavese) le zone di balneazione sicura risultano delimitate dalle boe posizionate secondo le autorizzazioni concesse ai Comuni dalla P.A.T. - Serv. Opere Idrauliche (dette autorizzazioni disciplinano anche il posizionamento delle zattere e per il solo Comune di Riva del Garda anche delle piscine galleggianti). Le boe di delimitazione, le zattere e le piscine galleggianti debitamente posizionate nelle zone di balneazione protetta, in essere o di futura posa in opera, sono da considerarsi elementi facenti parte del servizio. E' conseguente l'obbligo a carico dell'aggiudicatario, in orario di attivazione delle postazioni a terra, della relativa sorveglianza e manutenzione ordinaria, comprensiva dell'eventuale segnalazione o chiusura all'utilizzo delle piscine galleggianti per garantire il livello di sicurezza in relazione al variare della profondità dell'acqua.

Il corrispettivo dovuto per gli interventi di manutenzione di cui sopra sarà a carico delle due amministrazioni (Comune di Nago-Torbole e Riva del Garda) competenti che dovranno essere tempestivamente notiziate al fine di concordare modalità e tempistiche di intervento.

Il totale degli operatori impegnati giornalmente risulta di n. 1 (uno) unità per ogni postazione a terra e n. 2 (due) operatori per ogni postazione mobile su gommone, per un totale di n. 19 assistenti bagnanti, oltre a n. 1 (uno) coordinatore.

Tutto il personale che svolgerà la funzione di **assistente bagnante**, compreso il coordinatore, dovrà essere in possesso dei requisiti di legge e munito del relativo brevetto rilasciato da Enti o Associazioni abilitate per legge a tale scopo, e preferibilmente di maggiore età.

Sui gommoni dovrà essere sempre presente un addetto munito di patente nautica.

Il coordinatore, che non dovrà essere impiegato in altre attività/ruoli, ha il compito e l'obbligo di controllare, supportare e coordinare giornalmente tutti gli assistenti bagnanti. L'appaltatore si obbliga a garantirne la presenza costante sulle spiagge per tutto il periodo di durata del servizio presso i laghi sopraindicati, per un minimo di sette ore al giorno e comunque sempre reperibile nelle ore aggiuntive. Dovrà, inoltre, indossare una divisa analoga a quella in dotazione agli assistenti bagnanti in servizio.

L'appaltatore dovrà inoltre nominare un **Responsabile tecnico - amministrativo** (diverso dal coordinatore) il cui nominativo dovrà essere comunicato alla Comunità prima dell'avvio del servizio, e che avrà funzione di mantenere i necessari contatti con i funzionari della stessa, incaricati alla supervisione del progetto, al fine di monitorare ed addivenire ad una rapida soluzione delle problematiche che potrebbero sorgere.

L'Appaltatore è tenuto a organizzare nei mesi di luglio ed agosto complessivamente almeno otto dimostrazioni di salvataggio utili a fornire le prime nozioni sulla prevenzione e sulle modalità d'intervento di pronto soccorso.

Le dimostrazioni avranno luogo presso i punti di salvataggio più frequentati, così individuati:

- Riva del Garda: spiaggia Sabbioni, spiaggia Miralago, spiaggia dei Pini;
- Torbole: spiaggia Baia azzurra, spiaggia Villa Cian;

- Molina di Ledro: spiaggia Besta;
- Pieve di Ledro: spiaggia Lido di Pieve;
- Tenno: spiaggia Isola.

Le date di tali manifestazioni dovranno essere comunicate entro il 15 giugno di ogni anno alla Comunità, al Corpo Intercomunale di Polizia Locale, al Corpo dei Carabinieri e di Polizia, ai VV.FF., Guardia Costiera e divulgate in maniera idonea, a mezzo stampa sui quotidiani locali, e/o manifesti/volantinaggio.

Art. 4

Modalità di prestazione del servizio di prevenzione e salvataggio

Il servizio di prevenzione e salvataggio dovrà essere prestato con qualsiasi condizione meteorologica e, anche qualora non vi siano persone presenti sulla spiaggia, dovranno essere comunque presenti nelle postazioni di cui all'art. 3 un numero di addetti pari a quanto stabilito al citato articolo

Il personale adibito al servizio di prevenzione e salvataggio, preferibilmente di maggiore età, è tenuto all'integrale rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) rispetto degli orari di inizio e fine servizio come stabiliti dal precedente art. 2 del presente capitolato;
- b) assunzione e svolgimento del servizio in maniera continuativa presso la postazione di vigilanza assegnata, usufruendo correttamente dei beni mobili allo scopo destinati (torrette, pattini, remi, salvagenti anulari, battelli pneumatici e quant'altro serva per un corretto svolgimento del servizio). La localizzazione delle postazioni di vigilanza è disposta dalla Comunità;
- c) costante osservazione e controllo delle persone in acqua, sulla spiaggia, e delle imbarcazioni in acqua (surf, barche a vela e altri natanti);
- d) costante ed educata attività di prevenzione al formarsi di situazioni di concreto pericolo in acqua o sulla spiaggia. Costante ed educata attività di repressione di comportamenti ritenuti pericolosi per l'incolumità delle persone in acqua o sulla spiaggia;
- e) particolare attenzione e massima sorveglianza alle zattere/piattaforme galleggianti;
- f) intervento di primo soccorso in caso di incidenti ed infortuni, attraverso l'intervento in acqua e il pronto soccorso a terra. Il personale in servizio e testimone oculare deve provvedere alla compilazione di un verbale/relazione avente ad oggetto la segnalazione degli incidenti. Il compilatore deve descrivere l'accaduto attestando il fatto, il luogo in modo circostanziato, la zona dell'impianto, il giorno, l'ora, il personale in servizio testimone oculare e non, le generalità dell'infortunato e, qualora quest'ultimo fosse minorenne, le generalità dell'accompagnatore maggiorenne, la residenza dell'incidentato, le generalità dei testimoni oculari;
- g) puntuale controllo degli spazi riservati ai bagnanti, facendo rispettare i divieti in essere ad eventuali natanti, surf, ecc;
- h) verifica che sia costantemente assicurato uno spazio transitabile, privo di ostacoli, dalla torretta d'avvistamento al lago;
- i) intervento presso gli utenti che utilizzino materiali (quali remi, palette, maschere di vetro, pinne, gonfiabili o altro) che possono rivelarsi pericolosi o d'ostacolo in dipendenza del loro uso, al fine di consigliarne un uso corretto e non pericoloso per gli altri utenti;
- j) in caso di temporali, far uscire dall'acqua al più presto le persone, onde escludere eventuali pericoli, tra cui la folgorazione;

Il personale adibito al servizio di prevenzione e salvataggio è tenuto inoltre all'integrale rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) pieno e totale rispetto degli orari di inizio e fine servizio;
- b) eventuale cambio del turno o sostituzione del personale in torretta o gommone, solamente in presenza del personale effettuante la sostituzione (deve essere sempre garantita la continuità del servizio);
- c) al cambio turno o sostituzione, effettuare le consegne operative agli addetti del turno successivo, riportando i sospesi ed ogni informazione utile;
- d) indossare la divisa;
- e) portare il tesserino di riconoscimento, in modo tale che lo stesso sia chiaramente ed immediatamente leggibile oltreché consentire la riconoscibilità dell'identità dell'addetto;
- f) comportamento del personale addetto al servizio uniformato ai principi generali e comuni nell'erogazione dei servizi pubblici ed in particolare ai criteri di eguaglianza, continuità del servizio, imparzialità, efficienza ed efficacia;
- g) utilizzo di strumentazioni idonee a realizzare una rete di radiocomunicazione tra gli addetti in turno durante il servizio estivo e, in particolare, con il Servizio 112;

- h) issare, su indicazione del coordinatore, bandiera bianca, gialla o rossa, secondo le condizioni meteorologiche e del Lago;
- i) rilevamento sistematico della temperatura dell'acqua e sua trascrizione sulla tabella esposta al pubblico presso le torrette d'avvistamento.

Il servizio di prevenzione e salvataggio deve essere espletato con personale che osserva i seguenti divieti:

- a) divieto di assunzione di comportamenti negligenti, imprudenti o privi di perizia;
- b) divieto di abbandono della postazione di vigilanza;
- c) divieto di inizio ritardato e/o abbandono anticipato del turno di servizio;
- d) divieto di abbandono del turno di servizio fino al momento in cui tutti i colleghi del turno successivo abbiano preso servizio;
- e) divieto di delegare a terzi la mansione;
- f) divieto di formazione di raggruppamenti di addetti in un'unica postazione di vigilanza o in luogo diverso dalle postazioni di vigilanza;
- g) divieto di prestare servizio senza indossare la divisa; divieto di prestare servizio in costume da bagno;
- h) divieto di svolgere attività o di assumere comportamenti che distolgano l'attenzione dalla spiaggia e dalle persone in acqua;
- i) divieto di fumare in servizio;
- j) divieto di dedicarsi alla lettura di giornali, di libri e di qualsiasi altro materiale;
- k) divieto di consumare pasti e/o cibi durante il turno di lavoro;
- l) divieto di utilizzo di radio ricetrasmittenti per comunicazioni non inerenti ad interventi di emergenza (112);
- m) divieto di utilizzare o di far utilizzare a terzi il materiale in uso per il servizio a cui si è preposti.

L'Appaltatore è tenuto a curare altresì il presidio di primo soccorso ad uso esclusivo degli utenti infortunati. La fornitura dei farmaci, dei prodotti terapeutici e delle attrezzature di pronto intervento è a carico dell'Appaltatore. L'Appaltatore deve tenere in servizio farmaci e prodotti farmaceutici non scaduti e sostituire quelli eventualmente scaduti o inutilizzabili. Gli addetti al servizio dovranno tenere sempre in ordine e pronta all'uso tutta l'attrezzatura necessaria al recupero e al primo soccorso dell'infortunato. I farmaci e i prodotti terapeutici devono essere accuratamente richiusi e conservati dopo l'uso.

L'Appaltatore è tenuto a comunicare alla Comunità ogni notizia utile circa lo stato delle spiagge, la presenza di rischi, la necessità di informativa al pubblico o la necessità di intervenire presso gli utilizzatori singoli e associati per le problematiche afferenti all'utilizzo degli spazi acqua. Le comunicazioni dell'Appaltatore dovranno essere effettuate per iscritto e, qualora si ravvisino elementi di urgenza e di sicurezza, dovranno essere anticipate telefonicamente ai funzionari individuati dalla Comunità. L'Appaltatore dovrà redigere settimanalmente un rapporto sul servizio svolto con la precisazione che gli interventi di particolare gravità dovranno essere tempestivamente segnalati e successivamente rendicontati con circostanziato rapporto.

L'Appaltatore deve provvedere a formare ed aggiornare gli addetti in tema di recupero pericolante, rianimazione e traumatologia.

L'appaltatore dovrà collaborare con il personale volontario della C.R.I. - O.P.S.A. o altra associazione di tipo sanitario che possa concorrere a garantire migliore copertura sanitaria, anche previa convenzione con la Comunità o i Comuni partecipanti al Progetto Spiagge Sicure.

Art. 5

Attrezzatura, custodia e manutenzione dei beni

L'attrezzatura necessaria per lo svolgimento del servizio, ad esclusione delle torrette di avvistamento complete di scala, tettuccio e asta portabandiera, dovrà essere fornita dall'aggiudicatario e sottoposta preventivamente al parere dell'ufficio tecnico della Comunità. L'attrezzatura dovrà essere rispondente alle vigenti disposizioni legislative in materia di sicurezza e di assistenza ai bagnanti, ed in grado di permettere un servizio eseguito a perfetta regola d'arte.

L'aggiudicatario dovrà fornire a proprio diretto carico e garantire per tutta la durata del contratto e per ogni postazione a terra, la seguente attrezzatura:

- n. 1 pattino di salvataggio munito di scalmi, remi e scritta salvataggio sui gavoni;
- n. 1 salvagente anulare con sagola galleggiante di lunghezza pari a mt.25;
- n. 1 radio ricetrasmittente e/o telefono cellulare, completi di batteria e carica batteria, per contattare il servizio "Trentino Emergenza 112";

- n.1 cassetta/borsa di pronto soccorso con relativo kit sanitario, completa di mascherina per la respirazione artificiale;
- n.1 defibrillatore semi-automatico;
- n.1 binocolo;
- n. 1 termometro per misurazione temperatura acqua;
- n. 1 coperta termica;
- n. 1 fischiello;
- n. 1 kit bandiere (rossa, gialla e bianca)
- n. 1 lavagnetta;
- n. 1 kit per assistente bagnante di colore rosso (borsa, tuta, pantaloncino, canottiera/t-shirt, cappellino, k-way);
- cartellino di riconoscimento personalizzato per ogni assistente bagnanti.

Sui materiali/attrezzature di cui sopra non sono ammessi eventuali loghi o simili riconducibili a forme di sponsorizzazione.

L'aggiudicatario è tenuto inoltre a mettere a disposizione n. 3 battelli pneumatici, di cui:

a) **n. 2 battelli pneumatici**, da usarsi quotidianamente, completi di motore, serbatoio e quant'altro previsto dalla vigente legislazione in merito alla navigazione, con le seguenti caratteristiche minime:

- ✓ chiglia rigida;
- ✓ lunghezza 6,50;
- ✓ motore 90 Hp;
- ✓ roll-bar con luci di via ed avvisatore acustico;
- ✓ scritta salvataggio sui gavoni;

b) **n. 1 battello pneumatico**, di riserva, completo di motore, serbatoio e quant'altro previsto dalla vigente legislazione in merito alla navigazione, con le seguenti caratteristiche minime:

- ✓ chiglia rigida;
- ✓ lunghezza 5,50;
- ✓ motore da 50 Hp;
- ✓ roll-bar con luci di via ed avvisatore acustico;
- ✓ scritta salvataggio sui gavoni.

I mezzi dovranno regolarmente autorizzati alla navigazione dal Servizio navigazione e trasporti provinciale.

I battelli pneumatici in servizio sul lago dovranno essere dotati di kit per la rilevazione della pressione arteriosa e venosa, kit pallone Ambu, defibrillatore semiautomatico, barrella spinale e kit ossigeno terapia.

Non sono ammessi altri tipi di imbarcazione.

Inoltre, eventuali sostituzioni ed integrazioni di attrezzature (art. 3 e 5 del C.S.A.) per rotture, obsolescenza, ecc., come per le integrazioni di servizio o quant'altro, rimarranno ad esclusivo carico dell'aggiudicatario.

L'uso e la custodia dei beni di proprietà della Comunità concessi in uso per lo svolgimento del servizio (torrette di avvistamento) dovrà essere svolto ai sensi dell'articolo 1768 denominato "Diligenza nella custodia" e seguenti del codice civile. Nel verbale di consegna del servizio sarà allegato idoneo inventario redatto in contraddittorio tra le parti e sottoscritto anteriormente alla data di inizio del servizio.

E' obbligo dell'affidatario provvedere al rimessaggio e ad ogni **manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature di salvamento** necessarie per il buon funzionamento del servizio, comprese quelle di proprietà della Comunità concesse in uso (n. 1 torretta di avvistamento completa, per ogni postazione a terra), con onere a totale diretto carico dell'appaltatore ed inoltre alla relativa sostituzione quando necessario, per garantire la funzionalità del servizio offerto.

La Comunità provvederà a controlli periodici sulla consistenza e sull'obsolescenza – stato di conservazione dei beni necessari per lo svolgimento del servizio, così da verificarne la regolare manutenzione e conservazione.

Sono a carico dell'affidatario il rimessaggio e la messa in loco ad inizio e fine servizio, per ciascun anno, di tutta l'attrezzatura in utilizzo per il servizio "Spiagge Sicure", in idoneo magazzino, con oneri a relativo diretto carico dell'appaltatore ricompresi e compensati nell'importo complessivo offerto. L'aggiudicatario dovrà fornire altresì a tale scopo mezzi e personale necessario per il carico, trasporto, scarico e posizionamento sulle spiagge o in deposito.

La restituzione dei beni della Comunità ed in disponibilità e custodia dell'aggiudicatario per la durata dell'appalto, dovrà avvenire al termine del terzo anno di durata del servizio (entro fine novembre 2020), o in caso di proroga biennale entro la fine del mese di novembre 2022, presso il deposito/luogo che sarà indicato dalla Comunità.

Art. 6

Ulteriori modalità e obblighi nella prestazione del servizio

L'aggiudicatario si obbliga ad osservare le ulteriori direttive, divieti o istruzioni necessari per l'assolvimento del servizio, che fossero impartite dalla Comunità in corso d'appalto.

L'Appaltatore è tenuto a depositare presso la Comunità entro 10 (dieci) giorni dall'aggiudicazione:

- a) il codice di comportamento per il personale addetto al servizio;
- b) le eventuali procedure interne di valutazione dell'idoneità del personale addetto al servizio oggetto del presente capitolato;
- c) le procedure interne individuate per l'assolvimento quotidiano dei compiti affidati al personale addetto al servizio;
- d) le procedure di formazione del personale addetto alla sorveglianza bagnanti e al primo soccorso;
- e) **protocollo di gestione delle emergenze** nell'esecuzione del servizio Spiagge Sicure.

Successivamente, l'Appaltatore è tenuto a consegnare tempestivamente ogni aggiornamento del codice e/o delle procedure di cui al presente comma.

L'Appaltatore è tenuto a consegnare alla Comunità, prima dell'attivazione del servizio di prevenzione e salvataggio, l'elenco degli operatori utilizzati con copia dei brevetti di assistente bagnanti e delle patenti nautiche, copia libretto dei battelli pneumatici e relativi motori e loro caratteristiche.

Successivamente, l'Appaltatore è tenuto a consegnare tempestivamente ogni aggiornamento o variazione.

Qualora durante l'espletamento del servizio si riscontrino disservizi legati al personale impiegato, la Comunità si riserva la facoltà di chiedere una diversa dislocazione del personale in relazione alle diverse caratteristiche e complessità operativa del servizio. L'Appaltatore è tenuto a provvedere alla immediata sostituzione del personale, qualora siano riscontrati gravi disservizi documentati.

Art. 7

Requisiti e abbigliamento del personale addetto al servizio

Il personale addetto al servizio di salvataggio e di primo soccorso dovrà essere in possesso dell'abilitazione rilasciata dalla Sezione salvamento della Federazione Italiana Nuoto, dalla Società Nazionale di Salvamento ovvero del brevetto di idoneità per i salvataggi in mare o "acque interne" (laghi) rilasciato da altre società autorizzate dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione.

Il personale impiegato per il servizio (assistenti bagnanti e coordinatore) dovrà essere anche in possesso dell'attestato per il corso BLS/D o RCP e AED (adulto e pediatrico) in corso di validità.

L'abilitazione e/o il brevetto di cui al comma 1 del presente articolo dovranno essere regolarmente rinnovati presso la Sezione salvamento della Federazione Italiana Nuoto o le Società autorizzate dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione. L'abilitazione e/o il brevetto, nonché i relativi rinnovi, di ciascun addetto dovranno essere consegnati in copia alla Comunità. Ogni addetto al servizio dovrà portare con sé il proprio brevetto o la propria abilitazione, in orario lavorativo.

Il personale preferibilmente dovrà avere compiuto la maggiore età.

Il personale dovrà essere munito sempre di un cartellino di riconoscimento che consenta l'immediata leggibilità e il riconoscimento dell'identità dell'addetto e che dovrà essere applicato alla divisa o esposto in torretta.

Il personale ed il coordinatore dovranno sempre indossare l'abbigliamento di servizio (divisa di colore rosso con scritta salvataggio o life guard) che dovrà essere uguale per tutti gli addetti onde consentire l'immediato e certo avvistamento del personale, così come meglio indicato all'art. 5 del presente capitolato.

L'Appaltatore dovrà munire ciascun addetto al servizio oggetto del presente Capitolato di apposito fischietto e di tutti i dispositivi di protezione individuale eventualmente richiesti per le operazioni ordinarie e straordinarie. I dispositivi di cui trattasi debbono rispondere ai requisiti di legge in materia di sicurezza.

Art. 8

Attività di addestramento e allenamento al nuoto dell'Appaltatore

All'Appaltatore è fatto divieto, in orario di servizio, con personale presente nelle diverse postazioni a terra o in acqua, di svolgere in proprio e per conto terzi attività di addestramento e di allenamento al nuoto, di acquaticità, oltretutto di attività motorie e ricreative in genere sulle spiagge o in acqua nelle zone in cui presta il servizio oggetto del presente Capitolato.

All'Appaltatore è fatto divieto, in orario di servizio, con personale presente nelle diverse postazioni a terra o in acqua, di svolgere in proprio e per conto terzi attività di accompagnamento, messa a disposizione di istruttori, supporto a gare, eventi od altro sulle spiagge o in acqua nelle zone in cui presta il servizio oggetto del presente Capitolato.

Art. 9 **Attività commerciali**

Rimane di esclusiva competenza della Comunità ogni eventuale attività di sponsorizzazione, commercializzazione ed equivalenti da realizzarsi sulle spiagge o sui materiali oggetto del servizio od in relazione allo stesso. Compete alla Comunità ogni decisione e operazione in materia.

All'Appaltatore è fatto divieto di:

- ✓ posizionare o affiggere propri materiali pubblicitari e promozionali in genere;
- ✓ acconsentire al posizionamento o all'affissione di materiali pubblicitari e promozionali di terzi;
- ✓ associare all'abbigliamento di servizio il logo o il prodotto di terzi senza la preventiva autorizzazione della Comunità;
- ✓ esercitare in proprio o acconsentire all'esercizio da parte di terzi di attività commerciali, anche in forma di commercio temporaneo, ambulante o meramente espositivo – dimostrativo, connesse al servizio;
- ✓ posizionare giochi o attrezzature equivalenti.

L'Appaltatore è tenuto a dare immediata comunicazione alla Comunità di eventuali istanze per l'effettuazione di riprese televisive, fotografiche o equivalenti, lo svolgimento di interviste, questionari, indagini tra gli utenti singoli o associati.

Art. 10 **Obblighi e oneri a carico dell'Appaltatore**

L'Appaltatore si obbliga all'osservanza delle norme di sicurezza. Si obbliga comunque a provvedere, a cura e carico proprio e sotto la propria responsabilità, a tutte le spese occorrenti, secondo i più moderni accorgimenti della tecnica, per garantire, nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., la completa sicurezza e l'incolumità delle persone addette e per evitare incidenti e/o danni di qualsiasi natura, a persone o cose, assumendo a proprio carico tutte gli interventi ed adeguamenti necessari ed esonerando di conseguenza la Comunità da ogni e qualsiasi responsabilità. È onere dell'Appaltatore adottare tutte le misure e cautele necessarie ai fini di cui sopra, di propria iniziativa e senza necessità di intervento o sollecito da parte della Comunità. Al riguardo, l'aggiudicatario dovrà presentare alla Comunità, prima dell'inizio delle prestazioni copia del proprio Documento Valutazione Rischi (DVR) e, negli anni successivi al primo, dei suoi eventuali aggiornamenti annuali.

Si rappresenta che non sussistono rischi interferenziali in quanto presso le postazioni di cui all'art. 2 non sono presenti lavoratori di altre ditte incaricate dalla Comunità; pertanto da parte della Comunità non è necessario promuovere la cooperazione ed il coordinamento elaborando un unico documento di valutazione dei rischi, ex art. 26, comma 3 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.

L'Appaltatore è personalmente responsabile della conservazione e tutela delle torrette di avvistamento consegnate dall'Ente Appaltante e dovrà riconsegnarle a fine servizio in perfetto stato di conservazione salvo il normale deperimento d'uso. L'aggiudicatario del servizio è tenuto a fornire alla Comunità apposita polizza assicurativa o dichiarazione sotto forma di atto notorio di responsabilità e impegno a rispondere direttamente in solido per i rischi connessi ad eventuali furti, danneggiamenti o smarrimento dei materiali consegnati, autorizzando la Comunità a detrarre l'eventuale corrispettivo in sede di liquidazione finale, per l'importo necessario per la sostituzione del bene. Tale polizza o dichiarazione dovrà essere prodotta alla Comunità prima dell'avvio del servizio.

Sono a completo carico dell'Appaltatore gli oneri relativi all'acquisto, realizzazione, impiego, attivazione, riparazione di:

- tessere di riconoscimento e distintivi;
- mezzi e attrezzature previsti dal presente Capitolato;
- attivazione di un numero telefonico di radio mobile ad uso emergenza, con obbligo di darne adeguata divulgazione a tutti i servizi di emergenza, esercizi pubblici, alberghieri e attività ricreativo - commerciali operanti sui litorali;

- predisposizione annuale di un congruo numero di opuscoli / depliant informativi (non inferiore a n. 5.000 da dimostrare con idonea documentazione fiscale) da distribuire sulle spiagge, con i consigli ai bagnanti per un corretto utilizzo dell'elemento acqua e delle caratteristiche del servizio, secondo modalità e contenuti che dovranno essere preventivamente concordati con la Comunità;
- tabelle informative plastificate o simili da applicare alle torrette d'avvistamento con riportate le indicazioni utili per i bagnanti (significato dei colori delle bandiere, temperatura acqua, velocità vento, ecc., con traduzione in tedesco, inglese e spagnolo);
- ogni altro onere necessario per l'espletamento del servizio.

Art. 11

Referente dell'appalto e coordinatore del servizio per l'Appaltatore

L'Appaltatore è tenuto a comunicare, prima dell'avvio del servizio:

- il nominativo del **Responsabile Tecnico - amministrativo** (diverso dal coordinatore), che sarà l'unico titolato a rapportarsi con i funzionari individuati dalla Comunità per ogni aspetto attinente l'applicazione del contratto e le modalità di gestione del servizio;
- il nominativo del **Coordinatore del servizio** (diverso dal personale addetto al servizio di assistenza bagnanti) che dovrà avere maturato nel quinquennio 2013 – 2017 una esperienza come coordinatore e/o assistente bagnanti non inferiore a 60 giorni continuativi per almeno n. 2 anni, all'interno di un analogo progetto su spiagge di acque marine e/o interne.

Art. 12

Responsabilità dell'Appaltatore e polizza R.C.V.T/R.C.O

L'Impresa aggiudicataria è responsabile di ogni danno, a persone, cose ed animali, nessuna esclusa, imputabili a fatto proprio o dei propri dipendenti, che possa derivare a terzi od alla Comunità dall'adempimento del servizio, compresa la gestione e controllo delle piscine galleggianti e delle piattaforme, nonché di tutti i danni involontariamente cagionati dalla navigazione o giacenza, in acqua o a terra, dei gommoni e dei pattini a persone, cose o animali.

L'Impresa aggiudicataria deve presentare, prima della stipulazione del contratto, idonee polizze assicurative, da rinnovarsi per tutta la durata del contratto in oggetto, che coprano ogni rischio di responsabilità civile per danni che possa derivare a terzi od alla Comunità, comunque arrecati a persone, cose o animali nell'espletamento del servizio compresa la gestione e controllo delle piscine galleggianti e delle piattaforme con i seguenti massimali:

- R.C.T. con massimale unico in ciascun anno non inferiore ad €5.000.000,00 (cinquemilioni,00) per ogni sinistro, sia per danni a persone che a cose e animali;

- R.C.O. con massimale unico in ciascun anno non inferiore ad €5.000.000,00 (cinquemilioni,00), per sinistro, ma con il limite non inferiore ad €2.000.000,00 (duemilioni,00) per persona infortunata (ai sensi del D.P.R. 30.06.1965 n. 1124 e sue modifiche e del d.lgs. n. 38 dd 23.02.2000 e sue modifiche).

L'Assicuratore riconosce la qualifica di Terzo a tutti coloro che non rientrano nel novero dei prestatori di lavoro e/o lavoratori parasubordinati (D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e s.m.; Dlgs. 23 febbraio 2000 n. 38 e s.m.).

L'assicurazione vale anche per i danni determinati da colpa grave dell'Assicurato nonché da dolo o colpa grave delle persone delle quali l'Assicurato deve rispondere, anche se non dipendenti, purché operanti nell'ambito delle attività dell'assicurato.

L'Assicuratore rinuncia all'esercizio del diritto di surrogazione spettante ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile nei confronti dell'Assicurato o di qualsiasi ente o società dell'Assicurato, degli Amministratori, Dirigenti, Impiegati ed Operai dell'Assicurato e loro eredi.

In caso di recesso dal contratto di assicurazione l'Assicuratore si impegna a darne comunicazione all'Assicurato e alla Comunità, mediante lettera raccomandata, con preavviso di almeno 30 giorni.

Foro competente per ogni eventuale controversia dovrà essere quello di Rovereto.

Qualora l'aggiudicatario sia un'Associazione Temporanea di Imprese, giusto il regime della responsabilità disciplinato dall'art. 48 del D.Lgs. 50/2016, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

Nel caso in cui l'aggiudicatario disponga già di coperture assicurative che contengano le garanzie richieste dal presente articolo, potrà eventualmente avvalersene, specificando con apposita appendice che le polizze già in corso coprono per intero i rischi e i massimali sopra specificati.

La copertura della polizza dovrà essere operativa all'inizio del servizio, mentre una copia quietanzata della stessa dovrà essere fatta pervenire alla Comunità all'atto della stipula del contratto. Ad ogni scadenza contrattuale successiva alla prima, inoltre, l'aggiudicatario si impegna per tutta la durata del contratto di appalto a fornire alla Comunità copia delle quietanze che attestino il regolare pagamento delle rate di polizza.

Eventuali franchigie e scoperti, previsti dalle polizze, restano a totale carico dell'Assicurato (soggetto aggiudicatario).

Art. 13 **Cauzione provvisoria e definitiva**

Ai sensi del comma 1 art. 93 d.lgs. 50/2016 l'offerta è corredata da una garanzia fideiussoria, denominata **"garanzia provvisoria"** pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente. In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo.

Ai sensi del comma 1 art. 103 d.lgs. 50/2016 l'aggiudicatario del servizio, a garanzia degli obblighi assunti, dovrà costituire, alla firma del contratto, una garanzia, denominata **"garanzia definitiva"** a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3 del d.lgs. 50/2016, pari al 10% dell'importo di aggiudicazione al netto degli oneri fiscali, fatto salvo quanto disposto in materia di riduzione dell'importo della fideiussione all'art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

La cauzione dovrà perdurare sino alla scadenza del contratto, fermo restando che lo svincolo della garanzia sarà autorizzato dalla Comunità dopo l'accertamento dell'inesistenza di pendenze relative agli obblighi del contratto medesimo.

La cauzione potrà essere costituita tramite deposito a risparmio (libretto di deposito nominativo), oppure titoli di Stato o garantiti dallo Stato, oppure fideiussione bancaria o polizza fideiussoria rilasciata da operatori autorizzati ai sensi del D.Lgs. 1/9/1993, n. 385 o del D.Lgs. 17/3/1995, n. 175.

Nel caso l'aggiudicatario presenti fideiussione bancaria o polizza fideiussoria le stesse devono rispettare le seguenti prescrizioni:

a) sottoscrizione del Legale Rappresentante del soggetto fideiussore (Compagnia di assicurazione o Istituto di Credito), integrata dalla specifica indicazione dell'esistenza in capo a chi sottoscrive del potere di impegnare il soggetto fideiussore apposto in calce alla fideiussione bancaria o alla polizza fideiussoria, qualora l'importo sia inferiore ad euro 50.000,00;

ovvero

obbligo di autentica notarile della sottoscrizione, con specifica indicazione dell'esistenza in capo a chi sottoscrive del potere di impegnare il soggetto fideiussore, apposta in calce alla fideiussione bancaria o polizza assicurativa, qualora l'importo sia pari o superiore ad euro 50.000,00;

b) espressa indicazione che "la garanzia prestata ha efficacia fino all'avvenuto accertamento del regolare assolvimento degli obblighi contrattuali da parte del Responsabile del Servizio della Comunità cui compete la gestione del contratto";

c) espressa enunciazione di tutte le clausole di seguito indicate:

- il fideiussore è obbligato solidalmente con il debitore principale al pagamento del debito garantito e rinuncia ad avvalersi del beneficio della preventiva escussione del debitore principale ai sensi dell'art. 1944, comma 2, del Codice Civile;

- il fideiussore si impegna a pagare, senza il bisogno di preventivo consenso da parte del debitore garantito che nulla potrà eccepire in merito al pagamento e nei limiti delle somme garantite, quanto richiesto dall'Amministrazione a semplice richiesta scritta della stessa, entro 15 giorni dalla richiesta, restando inteso che per ogni giorno di ritardato pagamento saranno dovuti, in aggiunta al capitale garantito, anche gli interessi calcolati al tasso legale;

- il fideiussore rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, del codice civile;

- l'eventuale mancato pagamento del premio, dei supplementi di premio o delle commissioni non potrà in nessun caso essere opposto all'Amministrazione; imposte, spese ed altri relativi e conseguenti alla garanzia non potranno essere posti a carico dell'Amministrazione;

- l'indicazione, quale Foro competente per ogni controversia che dovesse insorgere nei confronti dell'Ente garantito, dell'Autorità giudiziaria in cui ha sede l'Ente garantito;

- nel caso in cui nella polizza fideiussoria o nella fideiussione bancaria sia stabilito l'obbligo per il debitore principale di costituire un pegno in contanti o titoli ovvero altra garanzia idonea a consentire il soddisfacimento da parte della società dell'azione di regresso, così come previsto dall'art 1953 del codice civile, dovrà essere inserita la seguente clausola: "La mancata costituzione del suddetto pegno non potrà comunque in nessun caso essere opposta all'Amministrazione".

Non saranno accettate polizze fideiussorie o fideiussioni bancarie che contengano clausole attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico della Comunità.

Si precisa che la fideiussione bancaria deve essere presentata in carta legale o resa legale.

Le fidejussioni bancarie e le polizze fideiussorie non conformi a quanto prescritto dovranno essere adeguate e qualora l'aggiudicatario non si adegui alle prescrizioni formulate, si riterrà che alla mancata stipulazione del contratto si sia pervenuti per volontà dell'aggiudicatario.

Le fidejussioni bancarie e le polizze fideiussorie accettate, nonché tutti gli altri documenti comprovanti la costituzione del deposito cauzionale, saranno depositati presso il Tesoriere della Comunità.

Art. 14

Custodia e risarcimento danni

Per l'intero periodo di affidamento del servizio l'Appaltatore è responsabile della custodia del materiale tutto e delle torrette di avvistamento (riferimento art. 5 CSA punto 3.) necessari per il puntuale svolgimento del servizio, come per i danni diretti e indiretti che potranno derivare da fatti dolosi o colposi di terzi ed anche in conseguenza di furti, con obbligo della relativa riparazione – sostituzione.

L'accertamento dei danni a cose sarà effettuato da un funzionario della Comunità, alla presenza del Responsabile Tecnico amministrativo per l'Appaltatore e riportato in apposito verbale, in modo tale da consentire all'Aggiudicatario di intervenire nella stima. Qualora l'Appaltatore non manifesti la volontà di partecipare all'accertamento in oggetto, la Comunità provvederà autonomamente. Tale constatazione costituirà titolo sufficiente al fine del risarcimento del danno che dovrà essere corrisposto dall'Appaltatore. Qualora l'Appaltatore o chi per esso, non dovesse provvedere al risarcimento od alla riparazione del danno nel termine fissato nella relativa lettera di notifica la Comunità è autorizzata a provvedere direttamente, trattenendo l'importo sul corrispettivo di prima scadenza ed eventualmente sui successivi o sul deposito cauzionale con obbligo di immediato reintegro.

Art. 15

Responsabile del procedimento per la Comunità e controllo sull'esecuzione del servizio

Il Responsabile del procedimento ed incaricato della gestione del contratto per la Comunità è il Vicesegretario in collaborazione, per la parte tecnica con il Responsabile di Risultato del Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio.

Nell'esecuzione del contratto, salvo quanto diversamente disposto dagli articoli del presente Capitolato, l'Appaltatore farà esclusivamente capo per ciò che riguarda l'espletamento del servizio, la disciplina del personale, la parte amministrativa e contabile, al Vicesegretario in collaborazione, per la parte tecnica, con il Responsabile di Risultato del Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio della Comunità.

La Comunità eserciterà la facoltà di controllo in merito all'esecuzione del servizio, che si esplicherà mediante verifica del rispetto di quanto indicato nel contratto, nel Capitolato e nella documentazione presentata in sede di gara.

Il controllo della Comunità sarà certificato con la compilazione di un verbale che sarà successivamente inoltrato all'Appaltatore.

Art. 16

Fatturazione e pagamenti e revisione del prezzo contrattuale

L'importo contrattuale sarà oggetto di fatturazione in modalità elettronica secondo legge vigente, sulla base dell'importo risultante a seguito dell'espletamento della gara, secondo le seguenti scadenze di ogni anno, per l'intera durata dell'appalto:

- 1° acconto al 30 giugno (20% dell'importo complessivo medio annuale);
- 2° acconto al 31 luglio (35% dell'importo complessivo medio annuale);
- 3° acconto al 31 agosto (35% dell'importo complessivo medio annuale);
- il saldo entro il 30 di novembre, a regolare ultimazione del servizio avvenuta, con la liquidazione a conguaglio delle spettanze effettive residue.

Ai sensi del comma 5bis dell'art. 30 del d. lgs. 50/2016 sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Il pagamento viene effettuato entro 45 giorni dalla data di avvenuto ricevimento da parte della Comunità di regolare fattura in modalità elettronica, previo avvenuto positivo esame da parte del Responsabile individuato dalla Comunità che provvederà a disporre la liquidazione solo ove non sussistano

contestazioni e sia accertata la regolare esecuzione del servizio ed altrimenti provvedendone l'immediata contestazione.

Il saldo finale annuale, comprensivo delle ritenute dello 0,5 per cento applicate agli acconti, avverrà previa acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva e previa presentazione di dettagliata relazione finale, completa anche della documentazione fotografica di tutte le manifestazioni di salvataggio di cui all'art. 3, e dei rapportini d'intervento.

All'inizio del secondo anno e così per ogni anno successivo, il corrispettivo, verrà assoggettato a revisione annuale a partire dal secondo anno, in misura pari alle eventuali variazioni percentuali in aumento o diminuzione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati – città di Trento, intervenute nel mese di marzo nei confronti del medesimo mese dell'anno precedente.

Art. 17

Tutela dei lavoratori e imposizione di manodopera in caso di cambio appalto

Per quanto concerne il personale di servizio a garantire, ai sensi dell'art. 32, primo comma, della L.P. 9 marzo 2016 n. 2, l'applicazione di condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo nazionale di lavoro vigente per i dipendenti della categoria (C.C.N.L. Settore Turismo - stabilimenti balneari, classificazione personale livello quinto per gli assistenti bagnanti e livello terzo per il coordinatore), nonché di tutte le condizioni di miglior favore eventualmente risultanti da accordi provinciali, aziendali ed individuali e da ogni altro contratto collettivo stipulato successivamente per la categoria ed applicabile nella località di espletamento del servizio. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei contratti sopra indicati e fino alla loro sostituzione.

Qualora l'aggiudicatario sia costituito in forma cooperativa/associativa, ai soci-lavoratori deve applicare condizioni non inferiori a quelle previste dal C.C.N.L. per i lavoratori dipendenti non soci nonché tutte le condizioni di maggior favore così come previsto per i lavoratori dipendenti non soci.

La Comunità ha facoltà di richiedere in merito opportuni accertamenti al competente Ispettorato provinciale; nel caso di accertata violazione degli obblighi di cui sopra la Comunità si riserva il diritto di sospendere i pagamenti per l'ammontare che sarà indicato dal Servizio Lavoro della Provincia Autonoma di Trento e/o da INPS e/o INAIL, sino a quando la vertenza non risulti definitiva. Le autorità che possono fornire le necessarie informazioni in merito ai suddetti obblighi sono: INPS, INAIL, Servizio Lavoro della Provincia Autonoma di Trento.

In particolare il personale avente capacità professionali adeguate al lavoro da svolgere ed in regola circa gli obblighi datoriali della informazione e della formazione sui rischi specifici propri, deve essere edotto sul corretto impiego delle attrezzature di cui all'art.5 (ed altre ulteriori fornite dalla stazione appaltante), sulle misure di prevenzione e protezione da adottare per la tutela della sicurezza, della salute e dell'ambiente, ivi compreso l'utilizzo di eventuali dispositivi di protezione individuali. L'aggiudicatario è tenuto al riguardo a **provvedere a portare a conoscenza dei propri dipendenti il contenuto delle disposizioni del presente capitolato in tema di sicurezza sul lavoro e tutela della salute e ad esigerne dagli stessi il completo rispetto.**

L'Appaltatore solleva da ogni e qualsiasi responsabilità la Comunità in dipendenza della mancata osservanza delle leggi e dei regolamenti sull'assunzione, la tutela, la protezione, la salute, l'assicurazione e l'assistenza dei lavoratori, nonché il pagamento delle spettanze al personale.

In caso di inottemperanza agli obblighi di cui al presente articolo, accertata dalla Comunità o ad esso segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la Comunità comunicherà all'Appaltatore l'inadempienza accertata e procederà alla sospensione del pagamento delle fatture presentate e non ancora materialmente pagate, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra, fino al momento in cui sarà comunicato l'avvenuto ed integrale adempimento degli obblighi predetti.

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'Aggiudicatario non può opporre eccezione alcuna alla Comunità, né ha titolo a risarcimento danni.

Avendo riguardo alle disposizioni recate dall'art. 32 della legge provinciale n. 2/2016, che richiama l'art. 70 della direttiva 2014/24/UE, in tema di condizioni particolari di esecuzione del contratto per esigenze sociali, fatto salvo quanto specificatamente disposto dai CCNL o da altro livello della contrattazione in tema di diritto alla riassunzione per il personale precedentemente impiegato nell'appalto, esclusivamente qualora nulla sia previsto in materia dal CCNL applicato dall'appaltatore ovvero dal Contratto Collettivo Nazionale di lavoro di riferimento, in caso di cambio di gestione dell'appalto, si stabilisce per l'appaltatore l'obbligo di verificare la possibilità di assunzione in via prioritaria di tutto il personale impiegato nella gestione uscente, sia esso dipendente o socio-lavoratore, in un esame congiunto alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale che certifichino

almeno un iscritto tra i lavoratori impiegati nell'appalto.

A tale proposito l'appaltatore e le suddette organizzazioni sindacali hanno l'obbligo di incontrarsi preventivamente all'inizio delle attività del nuovo appalto. Entro 2 (due) settimane dall'incontro sopraindicato, in caso di consenso delle parti sulle condizioni di passaggio della gestione, le stesse sottoscriveranno un verbale di accordo che verrà inviato alla stazione appaltante. In caso di dissenso, le parti avranno cura di redigere un verbale di riunione ove, tra l'altro, l'appaltatore indicherà i motivi organizzativi ed economici in virtù dei quali non procederà alla riassunzione del personale precedentemente impiegato nell'appalto.

Al fine di garantire il rispetto di queste prescrizioni, si rende disponibile la documentazione relativa al personale in forza impiegato nel presente appalto alla data del 30.08.2017, nell'Allegato – elenco del personale, ove è recato l'elenco dei dipendenti e/o dei soci lavoratori, distinto per addetti a tempo pieno e addetti a tempo parziale e relativa misura percentuale, inquadramento, mansioni e/o qualifica.

L'appaltatore, al fine di consentire il rispetto di queste prescrizioni anche nel prossimo affidamento, è tenuto a trasmettere alla stazione appaltante, a mezzo di posta elettronica certificata, la documentazione relativa al personale, impiegato in questo appalto, che risulti in forza alla data del 30.08.2020.

Art. 18

Subappalto e cessione del contratto

E' fatto divieto all'Appaltatore di cedere o subappaltare il servizio sotto qualsiasi forma, pena l'immediata risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione, fatto salvo il risarcimento di ogni conseguente maggiore danno. In caso di infrazioni alle norme commesse dall'eventuale subappaltatore occulto, unico responsabile verso la Comunità e verso terzi si intenderà l'appaltatore.

Art. 19

Inadempimenti contrattuali e penali

L'Appaltatore sarà tenuto, nei confronti della Comunità al pagamento degli indennizzi, dei danni conseguenti e delle maggiori spese sostenute, nei seguenti casi:

- a) grave violazione degli obblighi contrattuali;
- b) sospensione o abbandono o mancata effettuazione del servizio, anche parziale;
- c) impiego di personale non sufficiente a garantire il livello di sicurezza e di efficienza del servizio secondo quanto previsto dall'art. 3 del presente CSA.

L'Aggiudicatario si impegna ad eseguire il servizio conformandosi a tutte le disposizioni di legge, regolamentari ed alle norme del presente capitolato.

Gli inadempimenti contrattuali ovvero mancanze e/o disservizi rilevanti rispetto alla corretta e regolare esecuzione delle prestazioni, potranno essere accertati dalla Comunità in qualsiasi modo, anche con sopralluoghi e verifiche disposte d'ufficio o a seguito di segnalazioni degli utenti.

La Comunità si riserva altresì la facoltà di applicare all'Aggiudicatario una penale, nella misura di seguito indicata, per tali inadempimenti:

- inosservanza delle modalità d'esecuzione del servizio di cui all'art. 4 comma 1: da € 600,00.- ad € 2.400,00.- per ogni singola inosservanza;
- inosservanza dei doveri di cui all'art. 4 comma 2: € 200,00 per ogni inosservanza;
- inosservanza delle direttive di cui all'art. 4 comma 3: € 200,00 per ogni inosservanza;
- inosservanza dei divieti di cui all'art. 4 comma 4: € 200,00 per ogni inosservanza;
- mancato servizio di sorveglianza e di custodia dei beni mobili di cui al presente CSA: da € 200,00.- ad euro 600,00.- per ogni mancanza;
- inosservanza di uno dei requisiti di cui all'articolo 7: da € 200,00.- a Euro 1.200,00.- per ogni inosservanza;
- inosservanza di una delle disposizioni di cui agli articoli 6, 8, 9: da € 200,00.- a € 1.200,00 per ogni inosservanza.
- Inosservanza generica di una delle disposizioni del presente CSA: € 200,00;
- violazioni in materia di sicurezza di cui agli art. 10, 17: € 1.500,00 (millecinquecento/00);
- mancata produzione di documentazione e comunicazioni entro i termini fissati dal presente capitolato o comunque indicati dalla Comunità: fino a 15 giorni di ritardo euro 500,00 (cinquecento/00); dal 16° giorno al 45° giorno euro 1.000,00 (mille/00); dal 46° giorno in poi euro 2.000,00 (duemila/00).

Nel caso di danni e/o deterioramenti alle attrezzature (torrette) di proprietà della Comunità accertati in sede di riconsegna al termine dell'appalto, non dovuti al loro normale deperimento ai sensi dell'art. 5, nonché di mancata restituzione di parte delle attrezzature di proprietà della Comunità (torrette) al termine dell'appalto, anche se determinati da fatto non direttamente imputabile all'aggiudicatario

(es.danneggiamento e furto), sarà posta a carico dell'aggiudicatario la rifusione dei costi relativi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 10.

Qualora alla Comunità vengano elevate sanzioni amministrative, pecuniarie e non, dovute ad inadempimenti contrattuali dell'Appaltatore, la Comunità si rivarrà sull'Appaltatore per le somme equivalenti e per il maggiore danno conseguente.

Le penalità e i rimborsi, compresi quelli di cui al comma precedente saranno comunicate all'Appaltatore a mezzo lettera raccomandata, con facoltà per l'aggiudicatario di presentare le proprie controdeduzioni entro 15 (quindici) giorni dalla notifica della contestazione, e saranno recuperate mediante trattenuta sugli importi dovuti all'Impresa aggiudicataria e/o sul deposito cauzionale con obbligo di immediato reintegro.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Aggiudicatario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

In ogni caso, la Comunità si riserva il diritto di agire nei confronti dell'Aggiudicatario per il risarcimento di tutti i danni subiti a causa dell'inadempimento di quest'ultimo.

Nel caso in cui l'importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10 % dell'importo contrattuale, la stazione appaltante procede a dichiarare la risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.

Art. 20

Risoluzione del contratto per inadempimento e recesso

Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 108 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. 2.-

Dopo l'accertamento formale della Comunità di 5 (cinque) inadempienze dell'Appaltatore avvenute in un anno solare, riguardanti le modalità di svolgimento del servizio appaltato, la Comunità, a suo insindacabile giudizio, potrà procedere, previa formale contestazione scritta, alla risoluzione del contratto.

La stazione appaltante ai sensi e per gli effetti dell'art. 108 comma 3 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 dichiara che ricorrono i presupposti di grave inadempimento determinante la risoluzione del contratto, a tutto rischio dell'appaltatore, con riserva di risarcimento danni, nei seguenti casi:

- a) qualora non vengano rispettati, da parte dell'Appaltatore, i contratti di lavoro in vigore ed in genere le norme relative al lavoro, alla sicurezza sui luoghi di lavoro, alle assicurazioni sociali e prevenzioni infortuni;
- b) in caso di ripetuta o grave inosservanza delle clausole contrattuali, ed in particolare di quelle riguardanti la puntualità nell'effettuazione del servizio di salvataggio e di primo soccorso;
- c) per grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- d) per cessione del contratto o subappalto (riferimento art. 18 C.S.A.);
- e) qualora il servizio venisse sospeso o interrotto per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
- f) in qualsiasi momento dell'esecuzione, avvalendosi delle facoltà concesse dal Codice civile;
- g) violazione ripetuta delle norme di prevenzione e sicurezza;
- h) reiterata violazione in ordine al possesso da parte del personale impiegato nel presente appalto dei requisiti prescritti dal presente C.S.A.;
- i) violazione delle disposizioni in materia di anticorruzione.

La risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite.

L'aggiudicatario è obbligato per tutta la durata dell'affidamento, con divieto di disdetta anticipata nel periodo dal 1 gennaio al 30 settembre di ciascun anno. Qualora l'aggiudicatario intendesse comunque cessare il servizio nel periodo sopra indicato, la Comunità si riserva di trattenere senz'altro, a titolo di penale, tutto il deposito cauzionale e di addebitare le maggiori spese comunque derivanti per l'assegnazione del servizio ad altra Ditta, a titolo di risarcimento danni. In questo caso nulla è dovuto all'aggiudicatario per gli investimenti messi in atto per l'attivazione del servizio.

In caso di risoluzione contrattuale dovuta ai motivi di cui sopra la Comunità procede all'incameramento della garanzia definitiva a titolo di risarcimento del danno, fatti salvi gli ulteriori danni che la Comunità avesse a subire a causa dei fatti sopra indicati e della necessità di procedere ad un nuovo affidamento. Il corrispettivo dovuto per il servizio reso fino a quel momento viene liquidato solo nel momento in cui, incamerata la garanzia definitiva, la Comunità dichiara non sussistere ulteriori danni. In caso contrario la Comunità può trattenere tutto o parte del corrispettivo medesimo a titolo di totale o parziale soddisfazione dei maggiori danni subiti così come quantificati dalla Comunità stessa.

Non potranno essere intese quale rinuncia alla risoluzione di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali la stazione appaltante non abbia provveduto in tal senso, anche per mera tolleranza, nei confronti dell'appaltatore.

Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 109 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 21

Contratto e spese

Il rapporto contrattuale sarà disciplinato dai seguenti atti:

- a) contratto d'appalto;
- b) capitolato speciale e suoi allegati;
- c) offerta tecnica ed economica dell'Appaltatore.

Tutte le spese conseguenti alla stipulazione del Contratto saranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore.

Art. 22

Tutela della riservatezza dei dati personali

L'appaltatore assicura che tutte le informazioni raccolte ed ottenute durante l'incarico saranno considerate come riservate e si impegna a mantenere tale riservatezza e a non rivelare a terzi alcunché senza il permesso della Comunità e a non utilizzare materiali o documentazione proveniente dalla Comunità se non per gli scopi connessi con l'incarico. In tal senso l'appaltatore è conseguentemente nominato Responsabile del trattamento e riconosce che i dati che tratterà nell'espletamento dell'incarico ricevuto sono dati personali e, come tali, sono soggetti all'applicazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 196/2003). La Comunità, quale Titolare del trattamento, si riserva la possibilità di effettuare verifiche sui trattamenti svolti per conto proprio dall'appaltatore.

L'aggiudicatario dell'appalto, in sede di stipulazione del contratto, si impegna a formulare le seguenti dichiarazioni:

1. di essere consapevole che i dati che tratterà nell'espletamento dell'incarico ricevuto sono dati personali e, come tali, sono soggetti all'applicazione del codice per la protezione dei dati personali;
2. di ottemperare agli obblighi previsti dal codice per la protezione dei dati personali (es. informativa agli interessati);
3. di adottare le istruzioni specifiche che saranno eventualmente ricevute per il trattamento dei dati personali o di integrarle nelle procedure già in essere;
4. di impegnarsi a relazionare annualmente sulle misure di sicurezza adottate e di allertare immediatamente l'Amministrazione in caso di situazioni anomale o di emergenze;
5. di riconoscere il diritto dell'Amministrazione a verificare periodicamente l'applicazione delle norme di sicurezza adottate;
6. di indicare una persona fisica referente per la parte "protezione dei dati personali".

L'Aggiudicatario è responsabile del trattamento dei dati e si impegna a nominare in sede di stipulazione del contratto i soggetti incaricati del trattamento stesso.

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 7 e 13 del D.Lgs. 196/2003 sul trattamento dei dati personali, si forniscono le informazioni di seguito indicate:

- a) I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura disciplinata dalla legge per l'affidamento di appalti e servizi. Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. A tale riguardo, si precisa che:
 - per i documenti e le dichiarazioni da presentare ai fini dell'ammissione alla gara, l'Appaltatore è tenuto a rendere i dati e la documentazione richiesta, a pena di esclusione dalla gara medesima;
 - per i documenti e le dichiarazioni da presentare ai fini dell'eventuale aggiudicazione e conclusione del contratto, l'appaltatore che non presenterà i documenti o non fornirà i dati richiesti, sarà sanzionato con la decadenza dall'aggiudicazione;
- b) I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione:
 - al personale dipendente dell'Amministrazione, responsabile del procedimento o, comunque, in esso coinvolto per ragioni di servizio;
 - ad altri soggetti pubblici, in presenza di una norma di legge o di regolamento, ovvero quando tale comunicazione sia comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali;
 - a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da una norma di legge o regolamento;
- c) Il trattamento dei dati avverrà con strumenti prevalentemente informatici, e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire anche mediante:
 - verifiche dei dati contenuti nelle dichiarazioni con altri in possesso della Comunità;
 - verifiche dei dati contenuti nelle dichiarazioni con quelli in possesso di altri organismi (quali, ad esempio, istituti previdenziali, assicurativi, camere di commercio ecc.);

- d) Il titolare del trattamento dei dati personali è la Comunità che può avvalersi di soggetti nominati "responsabili";
- e) I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003;
- f) La Comunità in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i dati personali.

Art. 23

Tracciabilità dei pagamenti

L'Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.. A tal fine, l'Appaltatore comunica all'Ente, entro sette giorni dall'accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati e nello stesso termine le generalità e il codice fiscale delle persone delegate od operare su di essi.

L'Appaltatore si obbliga a inserire nei contratti stipulati con i subcontraenti una specifica clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010 sopra richiamata, pena la nullità assoluta dei contratti medesimi.

A tale scopo l'Appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante tutti i rapporti contrattuali posti in essere per l'esecuzione del contratto d'appalto e fornire copia dei relativi contratti.

In particolare, in caso di Raggruppamento temporaneo di Impresa, i pagamenti della Capogruppo alle imprese associate dovranno rispettare gli obblighi di tracciabilità.

Art. 24

Modificazioni dell'appalto

L'Appaltatore è obbligato ad assoggettarsi a variazioni della prestazione contrattuale entro i limiti del venti per cento in più o in meno di quella originaria di contratto, alle medesime condizioni generali, senza che dette variazioni costituiscano titolo per recedere dal contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 29 della L.P. n. 23/1990 e ss.mm.ii.. La formulazione di eventuali nuovi prezzi per la prestazione di eventuali nuovi servizi richiesti verrà effettuata, in contraddittorio con l'aggiudicatario, desumendoli per quanto possibile dai prezzi formulati in fase di gara dall'appaltatore e, qualora ve ne sia la necessità, mediante l'utilizzo di listini prezzi ufficiali della P.A.T. o altra pubblica amministrazione.

Art. 25

Foro competente

Per tutte le controversie eventualmente derivanti dall'applicazione del presente capitolato e dal relativo contratto, sarà competente il Foro di Rovereto, con l'espressa esclusione della clausola compromissoria.

Art. 26

Disposizioni applicabili

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato, si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia, al Codice Civile e alle consuetudini locali. -